



Comune di Breggia
CH • 6835 Morbio Superiore

Confederazione Svizzera
Repubblica e Cantone Ticino

Breggia, 23 dicembre 2021

ORDINANZA MUNICIPALE sulla valutazione del personale

Il Municipio di Breggia, richiamato l'art. 40 del Regolamento Organico dei dipendenti (ROD) del Comune di Breggia del 1° gennaio 2021

ordina:

Capitolo 1 SCOPO E CAMPO DI APPLICAZIONE

Art. 1 Scopo.

La presente ordinanza regola la valutazione individuale dei dipendenti sottoposti al ROD nei confronti del Municipio al fine di:

- a) riconoscere e sviluppare le potenzialità dei collaboratori;
- b) riconoscere e sviluppare le potenzialità all'interno del servizio in cui il collaboratore è chiamato ad operare;
- c) valutare la qualità della prestazione professionale in funzione del meccanismo retributivo, della promozione e delle gratifiche regolate dal ROD;
- d) convenire le esigenze (obiettivi) per l'anno successivo;
- e) garantire la qualità del servizio offerto dall'amministrazione alla cittadinanza e all'utenza.

Art. 2 Campo di applicazione.

1. Oggetto della valutazione è la prestazione fornita dal singolo collaboratore sulla base della definizione del posto di lavoro e degli obiettivi fissati
2. I criteri di valutazione dipendono dalla funzione svolta e includono di regola almeno:
 - a) le prestazioni fornite qualitativamente e quantitativamente e il raggiungimento degli obiettivi fissati;
 - b) il comportamento in generale;
 - c) l'atteggiamento nei confronti dell'utenza, dei superiori e dei colleghi;
 - d) le competenze professionali acquisite (perfezionamento e impegno individuale);
 - e) la formazione continua.
3. I funzionari dirigenti sono valutati anche in merito all'organizzazione, alla conduzione e alla verifica del lavoro dei loro collaboratori secondo i compiti loro assegnati dall'art. 26 ROD.
4. La valutazione deve avvenire almeno una volta all'anno, di regola entro il mese di novembre. In caso di marcato scostamento delle prestazioni attese è data facoltà di organizzare valutazioni intermedie.
5. Il periodo di ogni valutazione corrisponde di regola all'anno civile.

Capitolo 2 VALUTAZIONE

Art. 3 Modalità di valutazione.

1. Il Segretario comunale, rispettivamente il funzionario dirigente, è responsabile della valutazione dei propri collaboratori/subalterni diretti e garantisce l'organizzazione annuale delle qualifiche nel servizio a lui affidato.
2. Il Segretario comunale è valutato dal Municipio per il tramite del Sindaco.
3. La valutazione dell'attività svolta avviene con il diretto coinvolgimento del collaboratore tramite un colloquio strutturato ai sensi dell'art. 4 della presente ordinanza.
4. Nei casi in cui non è stata effettuata la valutazione personale, il Segretario comunale, rispettivamente il funzionario dirigente, deve indicarne la motivazione.
5. Il Segretario comunale può eseguire delle verifiche delle valutazioni di tutti i collaboratori e comunicarle ai responsabili di servizio con le osservazioni del caso.

Municipio

T: +41 91 695 20 20
F: +41 91 695 20 29
info@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura uffici

lunedì-venerdì 08.00-12.00
mercoledì 16.00-18.00

Ufficio Tecnico

Sede Caneggio
T: +41 91 695 20 25
F: +41 91 684 11 25
utc@comunebreggia.ch
www.comunebreggia.ch

Apertura ufficio

lunedì 08.00-11.30
martedì 08.00-11.30
mercoledì 16.00-18.00
giovedì 08.00-11.30

Art. 4 Modulo di valutazione.

1. Il rapporto di qualifica avviene tramite valutazione usando gli appositi moduli.
2. Il modulo deve contenere:
 - a) i dati anagrafici e personali;
 - b) la descrizione della funzione e le mansioni;
 - c) i criteri di valutazione;
 - d) gli ambiti valutati;
 - e) l'autovalutazione, con considerazioni e osservazioni da parte del dipendente;
 - f) la valutazione degli obiettivi del periodo di valutazione in corso;
 - g) l'elenco degli obiettivi per il successivo periodo di valutazione;
 - i) la sottoscrizione della valutazione da parte del responsabile e del collaboratore.
2. Le valutazioni che attestano un rendimento superiore o inferiore a quanto atteso per la posizione esaminata devono essere motivate.

Art. 5 Esito della qualifica.

1. Il responsabile comunica al collaboratore l'esito della valutazione.
2. Il collaboratore ha la possibilità di prendere posizione in calce al documento o di sottoscriverlo con riserva: in tale ambito possono essere concordate le misure atte a migliorare la situazione professionale del collaboratore o del servizio.
3. In caso di disaccordo con la valutazione, il collaboratore può richiedere un esperimento di conciliazione condotto alla presenza del Sindaco, del Capo dicastero e del Segretario comunale.

Capitolo 3 RIMEDI DI DIRITTO

Art. 6 Contestazioni.

1. Il collaboratore ha la facoltà di inoltrare reclamo scritto al Municipio contro l'esito della qualifica per il tramite del Sindaco entro 15 giorni dalla data del colloquio o dell'esperimento di conciliazione.
2. Contro la decisione del Municipio è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato entro 30 giorni dalla sua intimazione.

Capitolo 4 DISPOSIZIONI FINALI

Art. 7 Entrata in vigore.

La presente ordinanza entra in vigore il 1.1.2022 e sostituisce ogni altra disposizione in materia.

Adottata con risoluzione municipale no. 775 del 20.12.2021.

Publicata all'albo comunale dal 23 dicembre 2021 al 1° febbraio 2022.

Il Sindaco:

(S. Gaffuri)

PER IL MUNICIPIO



Il Segretario:

(M. Mombelli)